

*Ritardo nelle transazioni commerciali: danno forfetario
liquidabile già nel monitorio*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 novembre 2015 (est. Buffone)

Transazioni commerciali – Ritardo nel pagamento – Danno forfetario – Ricorso per decreto ingiuntivo – Sussiste

Il d.lgs. n. 192 del 2012 ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE introducendo, a favore del creditore, «il risarcimento delle spese di recupero» (art. 6 comma II del decreto 231 del 2002) che costituisce un danno sostanzialmente presunto, da ricollegare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore; si tratta di una posta risarcitoria che può già essere accordata in sede monitoria, tenuto conto del suo carattere di credito liquido, certo ed esigibile; infatti, come si apprende dal considerando n. 19 della dir. 2011 n. 7, il risarcimento in parola costituisce un "importo minimo forfetario che può cumularsi agli interessi di mora".

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da S.R.L.

preso atto della documentazione versata in atti e delle fatture prodotte,

ritenuta la competenza di questo Ufficio,

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

accordati gli interessi, ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dal 19 settembre 2015 essendo la diffida formale in atti, del 20 agosto 2015,

riconosciuto e liquidato in Euro 40,00 il risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 D.Lgs. 231/02: come noto, il d.lgs. n. 192 del 2012 ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma

dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180; tra esse modifiche è incluso «il risarcimento delle spese di recupero», mediante introduzione, nell'art. 6 comma II del decreto 231 cit., di un danno sostanzialmente presunto, da ricollegare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore; si tratta di una posta risarcitoria che può già essere accordata in sede monitoria, tenuto conto del suo carattere di credito liquido, certo ed esigibile; infatti, come si apprende dal considerando n. 19 della dir. 2011 n. 7, il risarcimento in parola costituisce un "importo minimo forfetario che può cumularsi agli interessi di mora";

liquidate le spese ai sensi del DM 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore del credito e della natura del rapporto nonché dell'attività svolta dalla parte ricorrente,

PER QUESTI MOTIVI

I N G I U N G E a

Xxxxx SPA ,

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di Euro 17.000,00 oltre agli interessi ex art. 4 d.lgs 231/2002, dalla data del 19 settembre 2015,
2. la somma di Euro 40,00 oltre agli interessi al tasso legale, dalla notifica del decreto ingiuntivo
3. le spese per il procedimento di ingiunzione, ex art. 641, comma III, c.p.c., liquidate in Euro 900,00 per compenso ex DM 55/2014, in Euro 145,50 per esborsi, oltre I.v.a. , C.p.a. e rimborso forfetario ex art. 2 DM 10 marzo 2014 n. 55 (in misura pari al 15%),

AVVERTE

il debitore ingiunto che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).

Deciso in Milano, in data 17 novembre 2015

Il giudice

dr. Giuseppe Buffone